

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PARALLELA
DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL' ITALIA SETTENTRIONALE
PRESSO IL SEMINARIO ARCIVESCOVILE
MAGGIORE DI MILANO

TITOLO I - FINE E STRUTTURA GENERALE DELLA SEZIONE

ARTICOLO I

- § 1 La Sezione della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale è stata costituita presso il Seminario Arcivescovile Maggiore di Milano con decreto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 1° novembre 1972 (N. 965/69/43).
- § 2 Essa, in armonia con le finalità istituzionali della Facoltà (cfr. *Statuti*, art. 2 e art. 3§ 2), si propone come fine essenziale la promozione teologico-culturale dei suoi studenti, in ordine alla loro vita di fede e alla preparazione al ministero presbiterale, in vista della quale fa proprio il progetto educativo del Seminario.
- § 3 La Sezione è retta dagli *Statuti* della Facoltà, approvati dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica con decreto del 15 febbraio 1982 (N. 782/79), specificati dal presente Regolamento.
- § 4 Alla gestione economica della Sezione provvede il Seminario Arcivescovile di Milano. In particolare, la Sezione dispone di una somma congrua alle necessità di ogni anno accademico.



TITOLO II - LE PERSONE

I. - GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA SEZIONE

ARTICOLO 2

§ 1 L'Arcivescovo di Milano è il Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (cfr. *Statuti*, art. 4) ed il Vescovo del Seminario in cui ha sede la Sezione Parallela (cfr. *Statuti*, art. 23 § 1). Spetta all'Arcivescovo di Milano governare la Sezione, promuoverne lo sviluppo e vigilare sulla qualità dell'insegnamento.

All'Arcivescovo, a norma del presente Regolamento, in particolare, spetta:

- a) la nomina del Direttore di Sezione e dell'eventuale Vice Direttore (cfr. art. 3 § 1 e § 5);
- b) la nomina dei professori ordinari e straordinari (cfr. art. 9 § 2) e dare il consenso previo in ordine alla proposta di promozione di un Docente a professore straordinario (cfr. art. 9 § 7);
- c) la nomina dei professori incaricati a tempo determinato (cfr. art. 10 § 1);
- d) conferire la missione canonica ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, accolta la loro professione di fede, e concedere l'autorizzazione ad insegnare a coloro che insegnano altre discipline (cfr. art. 7 § 4);
- e) esonerare, privare o sospendere un Docente dall'insegnamento (cfr. art. 11 § 2-4, 6);
- f) confermare con decreto il presente Regolamento e le sue modifiche (cfr. art. 33).

§ 2 Le autorità accademiche della Sezione sono collegiali e personali. Autorità collegiali sono il Consiglio di Sezione e il Consiglio dei Professori. Autorità personale è il Direttore di Sezione (cfr. *Statuti*, art. 6 § 1).

ARTICOLO 3

- § 1 Il Direttore di Sezione, nominato dall'Arcivescovo e approvato dal Consiglio di Facoltà (cfr. *Statuti*, art. 10 § 1), dirige e coordina le attività della Sezione. Il Direttore di Sezione deve possedere il titolo di Dottore ed esercitare attualmente l'insegnamento nella Sezione stessa.
- § 2 Il Direttore di Sezione esercita le funzioni previste dagli *Statuti* della Facoltà; in particolare:
- a) cura il coordinamento dei programmi e i piani di studio degli alunni (cfr. *Statuti*, art. 10 § 2);
 - b) indice e presiede le riunioni del Consiglio di Sezione e del Consiglio dei Professori, stabilendone l'ordine del giorno (cfr. *Statuti*, art. 13 § 2-4);
 - c) rappresenta a tutti gli effetti la Sezione negli organi direttivi della Facoltà (cfr. *Statuti*, art. 11 § 1 e art. 23 § 4).
- § 3 Il Direttore di Sezione propone al Consiglio dei Professori, con il consenso previo dell'Arcivescovo, la promozione di un Docente a professore straordinario (cfr. art. 9 § 7) e provvede, più in generale, a trasmettere al Preside della Facoltà, la presentazione dei candidati a professore ordinario e straordinario operata dal Consiglio dei Professori della Sezione (cfr. art. 9 § 2, 5 e 7), in vista della procedura di designazione e nomina (cfr. art. 9 § 2).
- § 4 Il Direttore di Sezione provvede ad invitare, a nome della Sezione, altri Docenti (cfr. art. 10 § 3).
- § 5 Il Direttore di Sezione dura in carica per un quadriennio rinnovabile immediatamente una sola volta.
- § 6 L'Arcivescovo può nominare, tra i Docenti della Sezione, un Vice Direttore che coadiuvi il Direttore e lo supplisca in caso di assenza o di impedimento.
Il Vice Direttore dura in carica per il tempo fissato nel decreto di nomina.



ARTICOLO 4

- § 1 La Sezione ha un proprio Consiglio (cfr. *Statuti*, art. 13 § 1), composto:
- dal Direttore di Sezione, che lo presiede;
 - da tutti i Docenti che svolgono nella Sezione almeno un corso compreso tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi;
 - dal Rettore del Seminario (cfr. *Statuti*, art. 23 § 3) e dagli eventuali Pro Rettori delle Comunità in cui si articola il Seminario Arcivescovile Maggiore di Milano;
 - da rappresentanti degli alunni della Sezione, nella misura di un quinto dei membri del Consiglio di Sezione, eletti ogni anno dagli alunni ordinari (cfr. *Statuti*, art. 13 § 1).
- § 2 È compito del Consiglio di Sezione, entro i limiti degli *Statuti* della Facoltà (cfr. *Statuti*, art. 13 § 2), e del presente Regolamento:
- curare il buon andamento e l'incremento della Sezione;
 - stabilire e coordinare i programmi della Sezione, da presentare all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
 - vigilare sull'andamento delle discipline nella Sezione;
 - approvare le modifiche del presente Regolamento, da sottoporre all'Arcivescovo per la conferma (cfr. art. 33).
- § 3 Il Consiglio di Sezione verrà convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte in cui (cfr. *Statuti*, art. 13 § 4):
- lo ritiene opportuno il Direttore;
 - lo richiede, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti di cui si desidera la trattazione, almeno un terzo dei membri. In questo caso il Direttore convocherà il Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
- § 4 Lo svolgimento delle riunioni è guidato dal Direttore. Il Segretario o un Docente incaricato dal Direttore annota gli elementi essenziali della discussione e le formule delle delibere e prepara il verbale delle riunioni, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio, previa lettura e con facoltà di correzioni e di precisazioni, nella riunione successiva.

- § 5 Il Preside della Facoltà deve essere invitato alle riunioni del Consiglio, quando si tratta dei programmi e dell'ordinamento generale della Facoltà (cfr. *Statuti*, art. 8 § 4).

ARTICOLO 5

- § 1 Il Consiglio dei Professori è presieduto dal Direttore di Sezione e composto da tutti i Docenti che svolgono nella Sezione almeno un corso compreso tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi. Alle riunioni del Consiglio partecipano anche il Rettore del Seminario e gli eventuali Pro Rettori delle Comunità in cui si articola il Seminario Arcivescovile maggiore di Milano, con diritto di parola e senza diritto di voto.
- § 2 Il Consiglio dei Professori della Sezione:
- a) presenta, al Preside della Facoltà, i Docenti da nominare come professori ordinari e straordinari, con la richiesta di avviare l'*iter* per la loro designazione e nomina (cfr. art. 9 § 2, 5 e 7);
 - b) propone all'Arcivescovo la nomina dei Docenti per l'incarico annuale e quinquennale (cfr. art. 10 § 1);
 - c) determina e rivede almeno ogni cinque anni, in rapporto alle esigenze dell'attività didattica e scientifica, la tabella dei posti di professore ordinario e straordinario, sottoponendola all'approvazione dell'Arcivescovo;
 - d) approva i temi degli elaborati scritti per il conseguimento del primo titolo accademico;
 - e) stabilisce nei casi dubbi, secondo i principi generali fissati dalla Facoltà, se gli alunni abbiano i requisiti necessari per essere ammessi alla Sezione o al primo grado accademico e definisce i problemi di valutazione di titoli e di corsi sostenuti fuori dalla Facoltà (cfr. *Statuti*, art. 13 § 3b);
 - f) nomina la Commissione che assiste il Bibliotecario per coordinare il programma di sviluppo della Biblioteca del Seminario nel settore degli studi teologici.
- § 3 Per la convocazione e la procedura valgono le norme dell'art. 4 § 3, 4 e 5, in quanto applicabili.



ARTICOLO 6

- § 1 Affinché le deliberazioni dei Consigli siano valide è necessario (cfr. *Statuti*, art. 6 § 2):
- a) che tutti gli aventi diritto siano stati convocati, mediante comunicazione scritta, anche solo per e-mail, dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data della riunione del Consiglio;
 - b) che le presenze raggiungano il numero legale di cui al par. successivo;
 - c) che le deliberazioni siano state prese a maggioranza assoluta dei voti validi e, quando riguardano le persone, a scrutinio segreto.
- § 2
- a) Per il computo del numero legale in prima convocazione si chiede sempre la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione è necessaria e sufficiente la maggioranza assoluta.
 - b) La maggioranza qualificata è necessaria:
 - nei casi previsti dall'art. 33 (approvazione e modifica del Regolamento);
 - quando il Direttore di Sezione lo ritenga opportuno e lo segnali previamente nell'ordine del giorno;
 - quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta su proposta anche solo di uno dei suoi componenti.
- § 3 Le deliberazioni non diventano esecutive ove il Rettore del Seminario esprima la sua opposizione.
- § 4 Le deliberazioni dovranno essere comunicate per iscritto, anche solo per e-mail, a tutti i membri (cfr. *Statuti*, art. 6 § 3) e pubblicate all'albo della Sezione.

II. - I DOCENTI

ARTICOLO 7

- § 1 I Docenti della Sezione sono nominati dall'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere della Facoltà (cfr. *Statuti*, art. 23 § 1). L'Arcivescovo vigila pure su tutto l'insegnamento (cfr. *Statuti*, art. 23 § 1).
- § 2 I sacerdoti diocesani e i religiosi o loro equiparati, per diventare Docenti della Sezione e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o del Superiore Maggiore. Si osserveranno le norme stabilite al riguardo dalla competente autorità ecclesiastica (cfr. *Statuti*, art. 16 § 2).
- § 3 Tutti i Docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale devono essere consapevoli che tale compito esige di essere svolto in piena comunione con il Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, con quello del Romano Pontefice (cfr. *Statuti*, art. 16 § 3).
- § 4 I Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri Docenti, invece, devono ricevere dal Gran Cancelliere o dal suo delegato, l'autorizzazione a insegnare (cfr. *Statuti*, art. 16 § 4).
- § 5 Possono essere nominati Docenti soltanto coloro che sono in possesso del secondo grado accademico (Licenza) o di un titolo non ecclesiastico equipollente che, a giudizio della Facoltà, sia pertinente alla materia insegnata.
Almeno due terzi del corpo dei Docenti della Sezione debbono essere in possesso anche del terzo grado accademico (Dottorato).



- § 6 I Docenti si impegnano a collaborare tra loro (cfr. *Statuti*, art. 16, par. 3) e oltre all'insegnamento della disciplina a cui sono chiamati, sono tenuti, ciascuno in ragione della propria qualifica, ad offrire la propria disponibilità per:
- a) collaborare attivamente alla Rivista della Sezione (cfr. art. 31), secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento;
 - b) dirigere seminari di studio e tenere corsi opzionali;
 - c) seguire le esercitazioni e le tesine degli studenti;
 - d) presenziare agli esami e agli scrutini;
 - e) partecipare agli organismi accademici collegiali di cui sono membri e agli incontri organizzati per i professori;
 - f) condividere il progetto educativo del Seminario e partecipare, se richiesti, agli organismi collegiali e di rappresentanza dello stesso;
 - g) animare culturalmente l'attività del Seminario, secondo le disposizioni più precise dettagliate dal Rettore.

ARTICOLO 8

Il trattamento economico dei Docenti della Sezione è stabilito dal Rettore del Seminario, sentito il parere del Consiglio di Direzione del Seminario e attenendosi alle indicazioni dell'Ordinario diocesano per quanto riguarda i Docenti inseriti nel Sistema di Sostentamento del clero.

ARTICOLO 9

- § 1 Sono considerati Docenti della Sezione soltanto i professori che svolgono uno o più corsi compresi tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi. Il corpo docente della Sezione è costituito da Docenti stabili e non stabili. Sono Docenti stabili i professori ordinari e i professori straordinari; sono Docenti non stabili i professori incaricati.
- § 2 La procedura per la nomina dei Docenti stabili prevede tre fasi: la presentazione, la designazione e la nomina. L'individuazione dei candidati si basa su una procedura diversa per quanto riguarda i professori ordinari rispetto agli straordinari (cfr. art.

9 § 5 e 7) e si conclude con la presentazione dei candidati da parte del Consiglio dei Professori della Sezione al Preside della Facoltà, trasmessa per il tramite del Direttore di Sezione. La successiva procedura di designazione e nomina dei professori ordinari e straordinari è curata dalla Facoltà, secondo quanto stabilito dagli *Statuti* (cfr. *Statuti*, art. 17 § 3). La competenza per la nomina dei professori ordinari e straordinari è dell'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere della Facoltà, previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 3 I professori ordinari, in numero non inferiore a quattro, sono Docenti assegnati a titolo definitivo e destinati a tempo pieno all'insegnamento nella Sezione, che li riconosce come stabili e affida loro particolari responsabilità. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e agli organismi collegiali della Sezione e sono membri di diritto del Comitato di Redazione della Rivista della Sezione (cfr. art. 31), alle cui riunioni sono tenuti a partecipare.

§ 4 I requisiti per essere professore ordinario, oltre ai titoli e ai requisiti espressamente richiesti per essere professore straordinario (cfr. art. 9 § 6) e all'acquisizione di un nuovo parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, sono:

- a) aver insegnato con successo nella Sezione la disciplina al cui insegnamento si è chiamati, per almeno cinque anni come professore straordinario;
- b) avere pubblicato lavori che significhino un reale contributo al progresso della scienza.

§ 5 Il Docente che possiede i titoli e ha maturato i requisiti prescritti dal par. 4 del presente articolo, in base ai posti disponibili (cfr. art. 5 § 2c), può fare richiesta scritta al Consiglio dei Professori della Sezione di essere proposto e presentato come professore ordinario. Per la designazione e nomina si osserva quanto stabilito all'art. 9 § 2.



§ 6 I professori straordinari sono Docenti assegnati e destinati a tempo pieno all'insegnamento nella Sezione che li riconosce come stabili e affida loro particolari responsabilità. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e agli organismi collegiali della Sezione e sono membri di diritto del Comitato di Redazione della Rivista della Sezione (cfr. art. 31), alle cui riunioni sono tenuti a partecipare. Unitamente all'acquisizione del parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, i requisiti per essere professore straordinario sono:

- a) avere conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta, o un titolo equipollente a norma dell'art. 25 § 1, 2° della cost. ap. *Sapientia Christiana*;
- b) avere dimostrato attitudine all'insegnamento nella propria disciplina mediante un tirocinio di almeno cinque anni nella Sezione;
- c) avere dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.

§ 7 Il Direttore di Sezione, in base ai posti disponibili (cfr. art. 5 § 2c) e avuto il consenso dell'Arcivescovo, può proporre al Consiglio dei Professori della Sezione la promozione a professore straordinario di un Docente che possieda i titoli e abbia maturato i requisiti prescritti dal par. 6 del presente articolo. Il Consiglio dei Professori provvede alla sua presentazione, che viene trasmessa al Preside della Facoltà, tramite il Direttore di Sezione, unitamente alla richiesta di avviare l'*iter* per la designazione e la nomina. Per la designazione e nomina si osserva quanto stabilito all'art. 9 § 2.

§ 8 Non si può essere contemporaneamente Docenti stabili in due Facoltà (cfr. *Statuti*, art. 17 § 2) né è consentito essere contemporaneamente Docenti stabili nella Sezione e in un Istituto Superiore di Scienze Religiose (cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, art. 14 § 3). I professori ordinari e straordinari non possono assumere incarichi che, a giudizio dell'Arcivescovo,

sentito il parere del Direttore di Sezione, siano ritenuti incompatibili con la destinazione a tempo pieno al lavoro accademico nella Sezione. Eventuali incarichi di insegnamento in altre Facoltà o Istituzioni accademiche andranno, comunque, previamente concordati con il Direttore di Sezione.

§ 9 Oltre a garantire quanto richiesto a tutti i Docenti (cfr. art. 7 § 6) e a svolgere quanto verrà affidato alla loro particolare responsabilità, i professori ordinari e straordinari devono anche assicurare la presenza minima per due giorni alla settimana in Seminario e provvedere al coordinamento della propria area.

§ 10 Risulta estremamente opportuno che al fine di poter adeguatamente svolgere l'incarico loro affidato, i professori ordinari e straordinari fissino il proprio domicilio canonico in Seminario ed ivi dispongano dell'abitazione. Spetta, comunque, all'Arcivescovo, sentito il Rettore del Seminario e il Direttore di Sezione, disporre quando i Docenti stabili debbano porre il proprio domicilio canonico e la propria abitazione in Seminario e quando questa condizione venga meno.

§ 11 Il Docente stabile della Sezione Parallela, dal punto di vista dell'idoneità e del rango accademico, è a tutti gli effetti da considerarsi professore stabile della Facoltà ed è invitato a collaborare con la Sede centrale della stessa, eventualmente anche assumendo incarichi temporanei di insegnamento. La qualifica di Docente stabile non configura tuttavia un diritto all'insegnamento nella Sede centrale della Facoltà né al trasferimento automatico a tale Sede, in caso di cessazione dall'insegnamento, per qualsiasi ragione, presso la Sezione.

ARTICOLO 10

§ 1 I professori incaricati, sono Docenti nominati dall'Arcivescovo, su proposta del Consiglio dei Professori della Sezione, ai quali è affidato un incarico di insegnamento, annuale o quinquennale, rinnovabile secondo le esigenze della Sezione. Questo incarico richiede di essere compatibile con le esigenze della do-

cenza, della ricerca scientifica e dell'eventuale completamento del lavoro dottorale. Unitamente all'acquisizione del parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, per essere nominati professori incaricati occorre avere conseguito almeno la licenza (o secondo grado accademico) in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente.

- § 2 Dopo almeno un primo incarico annuale, il Docente può essere incaricato per un quinquennio.
- § 3 La Sezione si riserva di invitare altri Docenti per lo svolgimento di corsi opzionali o di singole lezioni e per la guida di seminari di ricerca o di esercitazioni. L'invito verrà fatto dal Direttore di Sezione, previa intesa con il Rettore del Seminario.

ARTICOLO II

- § 1 Quando un Docente compie i settanta anni di età diventa emerito e, salvo casi di particolare necessità, non gli saranno più affidati corsi istituzionali; potrà proporre corsi opzionali o seminari e dirigere esercitazioni o elaborati scritti (cfr. *Statuti*, art. 21 § 1); fino al compimento del settantacinquesimo anno di età continuerà a far parte del corpo docente della Sezione e avrà il diritto a partecipare agli organi collegiali con voce attiva e passiva, senza averne di per sé il dovere e senza entrare nel computo del *quorum* per il calcolo del numero legale.
- § 2 L'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere, può esonerare un Docente dall'insegnamento per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta.
- § 3 Un professore ordinario o straordinario può essere sospeso o privato definitivamente dell'insegnamento ad opera dell'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere, per gravi motivi d'ordine dottrinale, morale e disciplinare (cfr. *Statuti*, art. 22 § 1). Ciò deve avvenire in seguito a formale procedimento, in cui si garantisca all'interessato la possibilità di difendersi e di spiegarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 22 § 2-4 degli *Statuti*, tenuto

conto dell'art. 22 § 2, delle *Ordinationes* della cost. ap. *Sapientia Christiana*. In questi casi, il giudizio d'ordine morale e disciplinare, di cui all'art. 22 § 5 degli *Statuti*, spetta direttamente all'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione.

- § 4 Nei casi più gravi ed urgenti, per provvedere al bene degli studenti, l'Arcivescovo sospende *ad tempus* il Docente, finché non sia concluso il procedimento previsto al par. 3 del presente articolo (cfr. *Statuti*, art. 22 § 6).
- § 5 Un professore ordinario o straordinario cessa dall'insegnamento anche nel caso di rinuncia scritta e motivata, accettata dall'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione, e nel caso di assegnazione, per congrui motivi, ad altro incarico incompatibile con la qualifica rivestita in ordine all'insegnamento nella Sezione e alle esigenze della stabilità.
- § 6 Un Docente non stabile può essere sospeso o privato dell'insegnamento ad opera dell'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione, qualora venga gravemente meno ai doveri del proprio incarico o per altra grave causa. All'interessato va data adeguata possibilità di difendersi e di spiegarsi.
- § 7 Un Docente non stabile, cessa dal proprio incarico anche alla scadenza del termine, se l'incarico non viene rinnovato, o in caso di assegnazione ad altro incarico incompatibile con l'insegnamento.
- § 8 I Docenti che non appartengono al clero dell'Arcidiocesi di Milano e che per insegnare nella Sezione abbisognano del consenso del proprio Ordinario diocesano o del proprio Superiore, cessano dall'insegnamento, qualora l'Ordinario o il Superiore competente revochino il consenso precedentemente prestato, dandone formale comunicazione (cfr. art. 7 § 2).



III. - GLI STUDENTI

ARTICOLO 12

- § 1 Gli alunni della Sezione si distinguono in alunni ordinari, alunni straordinari e alunni uditori.
Sono considerati alunni della Sezione soltanto coloro che sono formalmente iscritti e in regola con il versamento delle tasse scolastiche.
- § 2 L'ammissione alla Sezione di alunni appartenenti a un Istituto religioso o laici è subordinata al possesso dell'attestato relativo alla condotta morale di cui all'art. 24 § 1 degli *Statuti* e richiede l'assenso del Rettore del Seminario.

ARTICOLO 13

- § 1 Sono alunni ordinari coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l'ammissione alle Università di Stato, frequentano tutti i corsi e svolgono tutti i lavori personali prescritti, acquisendo così il diritto di sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado accademico (cfr. *Statuti*, art. 25 § 1 e 2).
- § 2 Per quanto riguarda le condizioni di ammissione alla Sezione (cfr. *Statuti*, art. 25 § 2) valgono le seguenti norme:
- a) per chi accede alla Sezione con un diploma diverso dalla maturità classica, il Seminario dovrà garantire gli opportuni corsi o prove a carattere integrativo circa le lingue latina e greca e la filosofia. Spetta al Consiglio dei Professori stabilire i criteri applicativi di determinazione di siffatte integrazioni;
 - b) casi particolari di studenti provenienti da scuole estere o già in possesso di titoli accademici civili o ecclesiastici o che, comunque sia, hanno già frequentato altre Facoltà universitarie o altri seminari verranno sottoposti al Consiglio dei Professori e da questo risolti ai sensi dell'art. 5, § 2 del presente Regolamento, prescrivendo eventualmente opportune integrazioni di programmi alla luce dell'ordinamento degli studi della Sezione.

- Par. 3* Non possono essere ammessi alla Sezione in qualità di alunni ordinari coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altre Facoltà universitarie civili o ecclesiastiche, a meno che si tratti soltanto di completare gli esami del precedente ultimo anno di corso o di ultimare il lavoro di tesi (cfr. *Statuti*, art. 25 § 6).

ARTICOLO 14

Sono alunni straordinari:

- a) coloro che non avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 13 § 1, frequentano tuttavia i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza acquisire il diritto a sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado accademico;
- b) coloro che, pur avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 13 § 1, non possono essere ammessi come alunni ordinari (cfr. art. 13 § 3).

ARTICOLO 15

Sono alunni uditori coloro che, avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 13 § 1, con il consenso dei Docenti interessati sono ammessi dal Direttore di Sezione a frequentare uno o più corsi di loro scelta, impegnandosi alla regolare frequenza e, normalmente, a presentarsi ai relativi esami (cfr. *Statuti*, art. 26).

IV. - GLI UFFICIALI

ARTICOLO 16

- § 1 Il Segretario della Sezione attende, sotto la guida del Direttore, alla segreteria e all'archivio corrente della scuola (cfr. *Statuti*, art. 31). In particolare è suo compito:
- a) tenere aggiornati i registri generali e i libretti personali degli studenti;
 - b) curare l'iscrizione e la notificazione degli esami;



- c) notificare l'ordine del giorno delle riunioni dei Consigli ai membri degli stessi, e in genere ogni altra comunicazione che riguarda la scuola;
- d) redigere il verbale delle riunioni dei Consigli, salva la disposizione dell'art. 4 §. 4;
- e) preparare e tenere aggiornati i documenti ufficiali, che eventualmente sottopone alla firma delle autorità competenti;
- f) curare la stampa dei documenti e dell'annuario della Sezione;
- g) raccogliere le iscrizioni degli alunni.

§ 2 Il Segretario della Sezione è nominato dal Rettore del Seminario per la durata di quattro anni, rinnovabili.

§ 3 Il Segretario, qualora non sia un Docente della Sezione, partecipa alle riunioni dei Consigli con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

TITOLO III - GLI STUDI

I. - L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

ARTICOLO 17

- § 1 Le discipline di insegnamento si distinguono in principali e ausiliarie, sempre obbligatorie.
Sono parimenti istituite discipline complementari (corsi opzionali) ed esercitazioni sia collettive (seminari) che personali, di libera scelta da parte degli alunni nel quadro degli adempimenti richiesti dall'art. 19.
- § 2 La ripartizione delle singole discipline secondo la predetta distinzione viene fatta dal Consiglio di Sezione ed è approvata dal Consiglio di Facoltà (cfr. *Statuti*, art. 35 § 1).

ARTICOLO 18

§ 1 Nella formulazione dei programmi, il Consiglio di Sezione mira a favorire una solida formazione filologica e critico-storica, progressivamente approfondita, insieme con la formazione a uno spirito di riflessione e di sintesi speculativa (cfr. *Statuti*, art. 36 § 3).

§ 2 I programmi sono ordinati in modo che, nel primo biennio, viene assicurata prevalentemente la formazione filosofica e la conoscenza delle basi storiche del pensiero cristiano e delle basi generali della teologia.
Nel quadriennio successivo l'approfondimento teologico della Rivelazione avverrà in tutte le sue dimensioni, ai sensi della Costituzione Dogmatica «*Dei Verbum*» e dell'art. 16 del Decreto «*Optatam Totius*» del Concilio Vaticano II (cfr. *Statuti*, art. 37 § 1 e 2).

Par. 3 Spetta al Seminario, di intesa con la Facoltà, disporre quelle integrazioni dell'ordinamento accademico degli studi o delle singole discipline che ritiene necessarie od opportune al fine della formazione pastorale che gli compete (cfr. *Statuti*, art. 37 § 3), tenendo conto della *Ratio studiorum* della Conferenza Episcopale Italiana.
Sarà cura del Direttore di Sezione, di intesa con il Rettore e l'eventuale Pro Rettore interessato, comporre in spirito di convergente preoccupazione educativa le concorrenti e complesse esigenze emergenti in proposito, a livello di calendario, di orari e di organizzazione generale della scuola.

ARTICOLO 19

Al fine di stimolare ed educare gli studenti alla ricerca personale è fatto obbligo a tutti gli alunni della Sezione di impegnarsi, nel periodo compreso tra il primo e il quinto corso teologico, in tre lavori personali (cfr. *Statuti*, art. 25, par. 1), di cui almeno uno entro il biennio. I tre lavori consisteranno in un'esercitazione scritta sotto la guida di un professore, la frequenza ad un corso opzionale e la partecipazione ad un seminario.



ARTICOLO 20

I corsi opzionali e i seminari hanno la durata di un semestre e comprendono un minimo di dieci ore.

I corsi opzionali, i seminari e le esercitazioni personali si concludono con una classificazione che viene registrata nel libretto scolastico.

ARTICOLO 21

Gli alunni che intendono presentarsi agli esami per il conseguimento del primo grado accademico devono (cfr. *Statuti*, art. 43):

- a) avere frequentato il ciclo istituzionale e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) aver composto un elaborato scritto che abbia ricevuto l'approvazione secondo le norme del regolamento apposito;
- c) aver superato le tre prove personali di cui all'art. 19.

ARTICOLO 22

§ 1 La frequenza alle lezioni è obbligatoria. La frequenza a un corso non viene riconosciuta ai fini accademici se non è raggiunta almeno la misura dei due terzi delle presenze richieste.

§ 2 I Docenti, d'intesa con il Direttore, hanno la facoltà di usare, come la lezione magisteriale, altri mezzi didattici di comunicazione con gli alunni al fine di rendere l'insegnamento e l'apprendimento più efficaci, più partecipati, più differenziati, sentite le richieste e tenuto conto delle possibilità degli alunni e delle disponibilità obiettive delle necessarie strutture didattiche, nel rispetto delle esigenze della vita interna del Seminario.

II. - VALUTAZIONE DEL PROFITTO E GRADO ACCADEMICO

ARTICOLO 23

La valutazione del profitto degli alunni si fa attraverso un giudizio sui loro lavori personali e attraverso esami orali o scritti. Il giudizio complessivo tiene conto dei due elementi in equa proporzione (cfr. *Statuti*, art. 39).

ARTICOLO 24

Gli alunni devono sostenere una verifica di profitto per ogni corso e per ogni lavoro personale ai quali sono obbligati ai sensi dell'ordinamento degli studi della Sezione. L'esame conclude normalmente il corso per cui è stabilito (cfr. *Statuti*, art. 40).

ARTICOLO 25

- § 1 La Sezione indice quattro sessioni di esami nei periodi invernale, primaverile, estivo e autunnale. Le sessioni invernale ed estiva prevedono due appelli per materia; per il solo quinto anno di corso la sessione estiva prevede tre appelli per materia. Le sessioni primaverile e autunnale prevedono un solo appello per materia.
- § 2 Gli alunni impediti di presentarsi all'esame per malattia o per altra grave ragione potranno fruire di un appello straordinario, stabilito dal Direttore di Sezione in accordo con l'alunno e il Docente interessato.

ARTICOLO 26

- § 1 L'iscrizione agli esami si fa nei giorni prestabiliti, presso la segreteria della Sezione, con la compilazione di un apposito modulo.
- § 2 L'alunno che, regolarmente iscritto a un esame, decidesse di ritirarsi, deve notificarlo al Segretario.

- § 3 L'ordine e l'orario degli esami verranno fissati e opportunamente notificati dal Segretario.

ARTICOLO 27

L'alunno può ritirarsi da un esame già cominciato solo nella fase iniziale della prova, ma non più di una volta per il medesimo esame.

ARTICOLO 28

- § 1 Il voto viene stabilito dal Docente o dalla Commissione d'esame e segnato e vidimato con firma del Docente e dell'alunno sul verbale di esame.
- § 2 Il voto viene espresso in trentesimi.
- § 3 Gli eventuali casi di contestazione del voto da parte di un alunno o di incertezza del Docente circa la sufficienza del risultato dell'esame o circa il voto vengono definiti in sede di scrutinio.
- § 4 L'eventuale rifiuto di un voto positivo e la conseguente richiesta di ripetizione della prova sono consentite allo studente una sola volta.

ARTICOLO 29

- § 1 In base ai requisiti stabiliti dall'art. 43 degli *Statuti* e dal presente Regolamento per il conseguimento del primo grado accademico (diploma di Baccalaureato in Teologia), il Consiglio di Sezione determina all'inizio di ogni anno accademico le modalità e i programmi dell'esame conclusivo di baccalaureato e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
- § 2 La sessione ordinaria per l'esame di baccalaureato cade durante l'estate.
Una seconda sessione può essere indetta, all'occorrenza, nei mesi invernali.

- § 3 Il diploma di Baccalaureato in Teologia verrà conferito dal Preside della Facoltà, dietro comunicazione autentica dei risultati dell'esame fatta dalla Segreteria della Sezione.

III - STRUMENTI DI LAVORO E DI ESPRESSIONE SCIENTIFICA

ARTICOLO 30

La Sezione si avvale della Biblioteca del Seminario, che è retta da un proprio regolamento, è diretta dal Bibliotecario del Seminario, assistito dalla Commissione di cui all'art. 5 § 2, ed è dotata annualmente dal Seminario stesso di congrue disponibilità finanziarie per il necessario incremento.

ARTICOLO 31

La Sezione si esprime soprattutto nella Rivista Teologica «La Scuola Cattolica».

IV - LE SEDI DELL'INSEGNAMENTO

ARTICOLO 32

La Sezione svolge i propri corsi e le altre attività didattiche nelle Sedi del Seminario.

* * * * *

ARTICOLO 33

Le modifiche del Regolamento necessitano dell'approvazione del Consiglio di Sezione che, avendo sentito il parere del Preside della Facoltà Teologica, delibera in materia con la maggioranza dei due terzi dei voti validi, ed entrano in vigore solo dopo la conferma da parte dell'Arcivescovo, data per decreto. Eventuali modifiche possono anche essere introdotte dal Consiglio di Sezione, per il tempo massimo di due anni, *ad experimentum*, sempre con la maggioranza dei due terzi dei voti



validi e avendone informato l'Arcivescovo, che potrà vietarne l'adozione. Al termine del periodo di sperimentazione, le modifiche *ad experimentum* decadono, salvo assunzione in forma stabile, secondo la procedura ordinaria sopra descritta.

NORMA TRANSITORIA

Come norma transitoria, al fine di costituire il primo gruppo di Docenti stabili, il Direttore di Sezione provvede a trasmettere all'Arcivescovo l'elenco dei Docenti che siano in possesso del dottorato, conseguito in una Facoltà canonicamente riconosciuta, o di un titolo equipollente e che abbiano insegnato nella Sezione per almeno cinque anni, per la candidatura a professore straordinario, e per almeno dieci anni, per la candidatura a professore ordinario. L'Arcivescovo, sentiti il Direttore di Sezione e il Rettore del Seminario, comunica loro per quali nomi si debba avviare la procedura di designazione e nomina, secondo quanto per il resto stabilito dall'art. 17 § 3 degli *Statuti*.

✠ SCOLA card. ANGELO
Arcivescovo di Milano

Milano, 28 febbraio 2014